

TRIBUNALE DI MILANO

Seconda Sezione Civile

* * * * *

CONCORDATO PREVENTIVO: DMAIL GROUP S.p.a. - N.R.G. 59/2015

GIUDICE DELEGATO: Dott.ssa Caterina Macchi

COMMISSARIO GIUDIZIALE: Dott. Mario Doni

* * * * *

Udienza di omologa del 21 aprile 2016

* * * * *

Parere motivato del Commissario Giudiziale

ex art. 180, secondo comma, legge fallimentare

* * * * *

La premessa

Il sottoscritto Mario Doni, Commissario Giudiziale della procedura a margine, in vista dell'udienza di comparizione delle parti fissata per il 21 aprile 2016, rassegna il proprio motivato parere ex art. 180 l. fall. per fornire al Tribunale elementi aggiornati per il procedimento di omologa del concordato preventivo di DMAIL GROUP S.p.a. (di seguito "**DMAIL**" o la "**Società**").

Le argomentazioni svolte nel presente parere integrano le più circostanziate considerazioni esposte nella relazione ex art. 172 l. fall. redatta in data 16 gennaio 2016 in vista dell'adunanza dei creditori, alla quale lo scrivente rinvia, per più esaustive informazioni, limitandosi nel presente documento alle sintesi conclusive.

L'iter della procedura

Con ricorso depositato in data 24 aprile 2015 DMAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Vittorio Farina, in forza di autodeterminazione del 2 aprile 2015, chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, sesto comma, I. fall. (cd. concordato "in bianco"), riservandosi di depositare, nel termine assegnato dal Tribunale, il piano concordatario e la documentazione prevista dall'art. 161, secondo e terzo comma, I. fall.

Con decreto del 30 aprile – 4 maggio 2015, il Tribunale di Milano concedeva alla Società termine sino al 10 luglio 2015 per la presentazione di quanto sopra indicato, con obbligo di informativa sulla gestione corrente al 30 maggio ed al 29 giugno 2015 e con indicazione delle più rilevanti operazioni superiori ad Euro 5.000.

Veniva contestualmente nominato il sottoscritto quale (pre)Commissario e disposto il deposito di Euro 12.000 – a titolo di spese di giustizia – sul conto corrente intestato alla Procedura, da aprirsi presso la Banca Popolare di Bergamo, attività regolarmente eseguita presso la Sede di Milano - Via Manzoni.

La ricorrente in data 6 luglio 2015 chiedeva una proroga di sessanta giorni per il deposito della proposta che il Tribunale - visto il parere del Commissario - con decreto in data 23/24 luglio 2015, concedeva sino all'8 settembre 2015, prevedendo il deposito di un'ulteriore relazione informativa entro l'8 agosto 2015.

Il Decreto di ammissione

Con ricorso dell'8 settembre 2015 DMAIL depositava il piano e la proposta e chiedeva a Codesto Tribunale di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 e segg. I. fall.

Con decreto del 4 settembre – 7 ottobre 2015, il Tribunale di Milano dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, designando quale Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi e confermando il sottoscritto quale Commissario Giudiziale.

Con il medesimo decreto veniva disposta:

- la convocazione dei creditori per l'udienza del 1° febbraio 2016 alle ore 11,30;
- la comunicazione, a tutti i creditori, della data dell'adunanza, di copia della proposta di concordato e del decreto di ammissione, nonché dell'indirizzo PEC della Procedura con l'invito, a ciascun destinatario, di comunicare il proprio indirizzo PEC;
- il deposito in cancelleria (e contestuale invio ai creditori via PEC e pubblicazione sul sito internet del Tribunale) della relazione ex art. 172 l. fall. entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza;
- il deposito della somma di Euro 40.000 mediante versamento sul conto corrente bancario della Procedura già aperto (Banca Popolare di Bergamo) entro il termine di quindici giorni;
- la pubblicazione del decreto di ammissione nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché sui quotidiani *"Corriere della Sera"* e *"La Repubblica"* e la sua trascrizione ai sensi dell'art. 88, secondo comma, l. fall.

Adempimenti tutti effettuati nei termini stabiliti.

* * * * *

Il 16 gennaio 2016 lo scrivente depositava la relazione ex art. 172 l. fall.

All'udienza del 1° febbraio 2016 nessun creditore partecipava alla votazione ed il Giudice Delegato, non essendo stata raggiunta la maggioranza

prevista dall'art. 177 l. fall., si riservava di riferire al Tribunale decorso il termine di venti giorni previsti dall'art. 178, quarto comma, l. fall.

Rilevato che nei venti giorni successivi all'adunanza hanno espresso voto favorevole alla proposta di concordato, ovvero non si sono espressi, creditori chirografari che rappresentano crediti per un ammontare complessivo di Euro 27.930.665,26 pari ad una percentuale del 91,82% dei crediti - superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto ammontanti a complessivi Euro 30.417.766,33 - il Tribunale di Milano dichiarava approvato il concordato preventivo di DMAIL Group S.p.A. fissando l'udienza collegiale del 21 aprile 2016 alle ore 12,00 per il giudizio di omologazione a norma dell'art. 180 l. fall.

Il provvedimento è stato notificato allo scrivente Commissario in data 21 marzo 2016.

La proposta di concordato

Il piano concordatario predisposto da DMAIL prevede (i) la continuazione diretta dell'attività in capo alla stessa a valle di un aumento di capitale in denaro riservato al socio D.Holding S.r.l. (che attualmente detiene la partecipazione di maggioranza relativa dei diritti di voto della Società) dell'importo di Euro 8.000.000, di cui Euro 100.000 già versati in data 10 giugno 2015, ed Euro 7.900.000 da versarsi in esecuzione del piano di concordato, finalizzato a dotare DMAIL delle risorse necessarie per provvedere al pagamento dei creditori diversi dal creditore ipotecario e, simultaneamente anche per effetto della conseguente esdebitazione, a conservare la propria quotazione sul MTA, (ii) la vendita di due immobili di proprietà della Società.

Con tali risorse il piano predisposto dalla ricorrente prevede:

- il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e dei relativi interessi entro sei mesi dal decreto di omologazione;

- il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati generali e dei relativi interessi entro dodici mesi dal decreto di omologazione;
- il soddisfacimento del creditore ipotecario assistito da privilegio speciale, vantato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella misura parziale, come stimata nella relazione ex art. 160, secondo comma, I. fall., del prof. Renato Giovannini che risulterà al tempo della vendita degli immobili ipotecati e, comunque, entro dodici mesi dal decreto di omologazione;
- il soddisfacimento dei crediti chirografari, inclusa la porzione degradata del credito ipotecario assistito da privilegio speciale, in misura che si attesterà, secondo le previsioni eseguite in base ad un giudizio di ragionevole prognosi, in una percentuale pari all'8,26%, entro dodici mesi dal decreto di omologazione.

* * * * *

Lo scrivente, all'esito dell'analisi dei valori di realizzo dell'attivo concordatario e l'accertamento del passivo con riferimento al 24 aprile 2015 - data di presentazione del ricorso ex art. 161, sesto comma, I. fall. - depositava la propria relazione ex art. 172 I. fall. indicando un attivo complessivamente realizzabile pari ad Euro 9.722.375, rispetto ad Euro 9.957.700 indicato dalla Società. Sul fronte del passivo le rettifiche operate dal sottoscritto facevano ritenere non aritmeticamente conseguibile il piano concordatario prospettato da DMAIL, atteso che la normativa vigente per i concordati "in continuità" richiede che la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari sia garantita.

Per tale ragione il Commissario ha richiesto ed ottenuto dal socio di riferimento di DMAIL (D.Holding S.r.l.) l'impegno di erogare un finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale od altra forma tecnica, ogni somma che, fino alla concorrenza massima di Euro 900.000, dovesse risultare

necessaria per consentire alla Società di dare regolare ed integrale esecuzione al piano di ripagamento nei termini ed alle condizioni previste nel piano e quindi con soddisfacimento del ceto chirografario nella percentuale garantita dell'8,26%.

Detto impegno, sospensivamente condizionato all'omologazione del concordato, è stato supportato dal rilascio di una garanzia "corporate", sostituita in data 15 marzo 2016 con una integrazione alla fideiussione già rilasciata¹ da Cooperativa Liberi Imprenditori e Professionisti S.C. (già Confidi-Prof) che estende l'importo garantito ad Euro 8.900.000.

Lo scrivente concludeva quindi la propria relazione esprimendo parere favorevole all'approvazione della proposta di concordato preventivo anche tenuto conto che la (inevitabile) alternativa fallimentare, pur offrendo la teorica possibilità di avviare azioni giudiziali risarcitorie nei confronti degli organi sociali per non aver assunto tempestivamente i provvedimenti richiesti da una situazione aziendale da tempo largamente compromessa², verosimilmente non avrebbe permesso di realizzare un attivo maggiore rispetto alla liquidazione concordataria, venendo meno l'impegno di D.Holding S.r.l. sia all'aumento di capitale sociale sia all'ulteriore finanziamento di cui dianzi detto.

Gli avvenimenti successivi all'adunanza dei creditori

Poiché l'art. 180 l. fall. richiede al Commissario Giudiziale di esprimere il suo definitivo motivato parere ai fini del giudizio di omologazione, si è provveduto ad analizzare i fatti salienti intervenuti successivamente al deposito della relazione ex art. 172 l. fall. al fine di valutare il loro eventuale impatto sulla proposta concordataria.

¹ Fideiussione rilasciata fino a concorrenza dell'importo di Euro 8.000.000 in relazione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale a servizio del piano concordatario.

² Costose da esperire e comunque dall'esito verosimilmente incerto, quantomeno in termini di concreta eseguibilità sui patrimoni dei convenuti una volta ottenute eventuali sentenze di condanna.

Iter di aumento di capitale

In conformità a quanto previsto nella proposta di concordato e con riferimento agli atti societari propedeutici e funzionali alla esecuzione dell'aumento di capitale, il 1° marzo 2016 la Società ha inviato a CONSOB e pubblicato sul proprio sito internet tutti i documenti necessari per l'approvazione dell'aumento di capitale riservato. Più in particolare:

- la situazione economico patrimoniale al 30 novembre 2015;
- la relazione illustrativa degli amministratori ex artt. 2446 – 2447 c.c.;
- le osservazioni del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2446 c.c.;
- la relazione degli amministratori ex art. 2441 c.c. e art. 72 del Regolamento Emittenti relativa all'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 c.c. per l'aumento del capitale sociale;
- la relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni ex art. 2441 c.c.

In pari data è stata inoltre convocata l'assemblea ordinaria di DMAIL per il 23 marzo 2016 in prima convocazione ed il 24 marzo 2016 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: "approvazione della situazione economico patrimoniale al 30 novembre 2015 e della relazione illustrativa".

Il 24 marzo 2016 si è riunito il consiglio di amministrazione in forma notarile per l'esercizio della delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale funzionale all'esecuzione del concordato preventivo, conferita dall'assemblea in sede straordinaria in data 21 dicembre 2015.

Fallimento della controllata DMedia Commerce S.p.a.

Il Tribunale di Firenze, con provvedimento del 13 gennaio – 1° febbraio 2016, ha dichiarato inammissibile ex art. 162 l. fall. la proposta di concordato

preventivo di DMedia Commerce in quanto, discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale maggioritario, ha:

(i) ritenuto applicabile la nuova disciplina concordataria introdotta con D.L. 27 giugno 2015, n. 83, nonostante il ricorso ex art. 161, sesto comma, l. fall. sia stato depositato in data 16 giugno 2015;

(ii) dichiarato che in caso di contratto di affitto d'azienda stipulato prima del deposito del ricorso "in bianco" non è configurabile una ipotesi di concordato in continuità aziendale, nonostante l'art. 186-bis l. fall. preveda espressamente, tra le ipotesi di continuità aziendale, la cessione di azienda in esercizio;

(iii) conclusivamente, riqualificato la proposta presentata da DMedia Commerce come liquidatoria, giudicandola inammissibile siccome non idonea ad assicurare una soddisfazione pari al 20% dei creditori chirografari.

Alla luce della posizione assunta da D-Retail S.r.l. (affittuaria dell'azienda e promittente acquirente) che ha rilevato l'impossibilità di ottenere la condizione sospensiva dell'omologazione del concordato preventivo, DMedia Commerce ha depositato in data 23 marzo 2016 istanza di fallimento in proprio ex artt. 6 e 14 l. fall.

Il venir meno della procedura di concordato preventivo di DMedia Commerce (conduttrice dell'immobile di Pontassieve) non comporterà alcun impatto sull'ammontare dell'attivo concordatario conclusivamente rideterminato dal Commissario nella relazione ex art. 172 l. fall, giacché in tale documento sono stati considerati, in via prudenziale, soltanto i canoni di locazione incassati al 30 novembre 2015.

Ad analoga conclusione si perviene in ordine all'entità del passivo concordatario stimato dal Commissario, in quanto la posta chirografaria "Fondo generico" accoglie sia il rischio per il rilascio a favore della controllata

di lettere di patronage, sia quello per eventuali azioni ex art. 2497 c.c. per direzione e coordinamento

Stato di avanzamento dei lavori di adeguamento strutturale dell'immobile di Bomporto

Nel mese di febbraio 2016 sono ripresi i lavori di ristrutturazione dell'immobile ad opera della società Magnetti Building S.r.l., il cui completamento è previsto entro il 10 maggio 2016, con collaudo finale e relativo rilascio da parte del Comune dell'attestato di idoneità entro la fine di maggio 2016.

Si da atto che i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori sono stati regolarmente effettuati.

Stato del contenzioso fiscale di DMedia Commerce

In ordine al contenzioso fiscale esistente in capo alla controllata DMedia Commerce S.p.a. e DMAIL in quanto coobbligata in solido (dettagliatamente descritto alle pagine 53-55 della relazione ex art. 172 l. fall. cui si rimanda), si segnala che lo stesso è stato definito con atti di adesione e relativo pagamento da parte di DMedia di quanto concordato con l'Agenzia delle Entrate.

In tale contesto, DMAIL ha presentato modello IPEC chiedendo la compensazione dei maggiori imponibili accertati nei confronti di DMedia Commerce mediante utilizzo delle perdite fiscali già evidenziate nel consolidato fiscale del Gruppo. Per l'effetto, risulta che DMedia Commerce ha trasferito alla controllante minori perdite fiscali per Euro 2.338.434, con una conseguente riduzione del debito chirografario di DMAIL verso la controllata per Euro 643.069 (pari al 27,5% delle minori perdite trasferite).

Il venir meno del contenzioso nei termini di cui sopra comporterà un significativo miglioramento (complessivamente pari a circa 178 mila Euro) del

fabbisogno concordatario stimato dal Commissario, con conseguente riduzione dell'intervento del socio D.Holding a garanzia della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari.

Fallimento della controllata Buy On Web S.p.a.

Con sentenza in data 28-29 gennaio 2016, il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della controllata Buy On Web a seguito di ricorso dalla stessa presentato ai sensi dell'art. 6 l. fall.

L'intervenuto fallimento non comporta variazioni in ordine all'entità del passivo concordatario stimato dal Commissario nella relazione ex art. 172 l. fall., in quanto la posta chirografaria "Fondo generico" accoglie il rischio per eventuali azioni ex art. 2497 c.c. per direzione e coordinamento.

Andamento della gestione in continuità

Al fine di verificare l'andamento della gestione in continuità di DMAIL, lo scrivente ha preso visione dei risultati economici della Società al 30 novembre 2015, così come comunicati a CONSOB, dai quali risultano sostanzialmente confermate le previsioni contenute nel piano concordatario.

Non si ravvisano pertanto – allo stato – elementi che possano modificare il giudizio di fattibilità già espresso dal Commissario Giudiziale.

Il parere conclusivo del Commissario Giudiziale

Dato atto di quanto sopra, e non essendo intervenuti eventi che abbiano negativamente influito in maniera significativa sulle risultanze patrimoniali della Società rispetto a quanto già rilevato nella relazione ex art. 172 l. fall., lo scrivente non ravvisa elementi ostativi al definitivo accoglimento della proposta di concordato preventivo presentata da DMAIL.

Si fa presente, infine, che la Società, nel ricorso ex art. 160 l. fall. ed in ragione della natura della proposta di concordato, pur ritenendo non necessaria la nomina del liquidatore giudiziale, ha ottenuto la disponibilità del

dott. Alfredo Ravo – professionista avente le caratteristiche indicate nell’art. 28 l. fall. e che già collabora con Codesta Sezione – ad assumere l’incarico di liquidare l’attivo sociale e di procedere alla sua distribuzione mediante riparti a favore dei creditori sociali per un compenso di Euro 50.000, oltre accessori di legge.

Sul punto lo scrivente ritiene opportuna la nomina di un liquidatore giudiziale con adeguate competenze in materia concorsuale e nulla osserva od obietta in merito al nominativo del Professionista indicato dalla Società.

* * * * *

Tutto quanto sopra premesso il Commissario Giudiziale

esprime parere favorevole

all’omologazione del concordato preventivo di DMAIL GROUP S.p.a. ai sensi dell’art. 180 l. fall.

Con osservanza.

Milano, 2 Aprile 2016

Il Commissario Giudiziale
(dott. Mario Doni)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mario Doni', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.